

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2034 del 28/06/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. con sede legale in Comune di Roma, Viale dell'Oceano Indiano n.13. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti sito in Comune di Forlì, Viale Roma n. 152
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2087 del 28/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ELMO RICCI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ELMO RICCI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. con sede legale in Comune di Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti sito in Comune di Forlì, Viale Roma n. 152.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 15/01/2016, assunta al Prot. Com.le 3039 del 18/01/2016, e da Arpae al PGFC/2016/960, da **SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L.**, nella persona di Andrea Basilietti in qualità di Legale Rappresentante, avente sede legale in Comune di Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a distributore carburanti sito in Comune di Forlì, Viale Roma n. 152, comprensiva di:

1. Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
2. Valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 15/02/2016 Prot. Com.le 12114, acquisita al PGFC/2016/1973, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione a perfezionamento dell'istanza;

Considerato che in data 17/02/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 13080 ed al PGFC/2016/2157;

Dato atto che, in merito alla documentazione presentata in materia di impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 25943 del 30/03/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/4482, il Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue "*Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la dichiarazione del legale rappresentante della ditta da cui si evince che trattasi*

di attività preesistente alla data di entrata in vigore della Legge quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995 n. 447 ove non sono intervenuti cambiamenti sulle sorgenti sonore, si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59.”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dei sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 54292 del 22/06/2016 a firma del del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, ad oggetto “*AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA CONVOGLIATE NELLA FOGNATURA NERA DI VIALE ROMA PROVENIENTI DALLO STABILIMENTO DOVE SI SVOLGE L'ATTIVITA' DI DISTRIBUTORE DI CARBURANTI; DITTA: SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.r.l.- SITO IN VIALE Roma, 152 foglio 203 particella 106*”, corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisita da Arpa al PGFC/2016/9399 del 23/06/2016;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell' “ALLEGATO A e Relativa Planimetria”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che in particolare che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione allo scarico n° 393 del 20/12/2012, rilasciata dal Comune di Forlì;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*”;

Richiamate la Determina n. DET-2016-507 e la Delega PGFC/2016/9461 del 24/06/2016 con le quali l'Arch. Roberto Cimatti, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpa, ha delegato, durante i suoi periodi assenza dal servizio, la sottoscrizione dei provvedimenti finali di competenza delle Unità Organizzative Rifiuti-Aria e Autorizzazione Unica Ambientale, al Dott. Elmo Ricci Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria;

Atteso che nei confronti del sottoscritto Dott. Elmo Ricci non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L.** (C.F./P.IVA 04495361000), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13, per l'**insediamento adibito a distributore carburanti sito in Comune di Forlì, Viale Roma n. 152.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'"**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**", parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria

(Dott. Elmo Ricci)

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA IN FOGNATURA

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal comune di Forlì al P.G. 3039 del 18.01.2016 dal Sig. Andrea Basilietti nato a Roma il 29.11.1971 residente per la carica a Roma in viale dell'Oceano Indiano ,13 in qualità di Legale Rappresentante della ditta "SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.r.l.", tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento adibito a distributore carburanti, sito in Forlì, Viale Roma n. 152 (foglio 203 particella 106) ed individuati negli atti presentata
- Visto il parere ARPAE Sez. Prov.le di Forlì – Cesena, acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 12005 del 15.02.2016;
- Visto il parere HERA acquisito dal comune di Forlì al P.G. 49528 del 08.06.2016;
- Visto l'atto del Comune di Forlì n°393 del 20.12.2012 con cui veniva autorizzato lo scarico in oggetto;
- Atteso che la Ditta dichiara che non vi è stata diversa destinazione d'uso, ampliamento, ristrutturazione, modifica agli impianti fognari e agli eventuali impianti di trattamento e l'attività non è stata trasferita in altro luogo; che non vi è stata modificazione della natura, entità e modalità degli scarichi e comunque non vi è mutamento del ciclo tecnologico o delle sostanze utilizzate, rispetto a quanto indicato in sede di rilascio dell'Autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il D.Lgs. 152/06 "parte terza" e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Visto il parere del Responsabile dell'endo procedimento;
- e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

Responsabile dello scarico

Legale Rappresentante pro tempore della ditta "SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.r.l.",.

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Viale Roma 152
Destinazione dell'insediamento:	distributore carburanti
Classificazione dello scarico	Acque reflue di prima pioggia: dilavamento piazzale mq. 1379,78
Potenzialità dell'insediamento	350 mc/anno
Recettore dello scarico:	fognatura nera tipo A
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	impianto ditta Pozzoli depurazione srl mod. NEUTRA SZI 2000 costituito da vasca di accumulo di 9,86 mc. di cui 0,76 mc. per accumulo fanghi, disoleatore NEUTRA COM GN 3-300 da 0,86 mc. con filtro a coalescenza

2. Con frequenza triennale la Ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico ed inviare all'Autorità Competente ed all'ARPAE :
 - Certificato analitico di caratterizzazione delle acque reflue di prima pioggia per almeno i seguenti parametri: SST, IDROCARBURI TOTALI. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato .
3. Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: acque di prima pioggia area mq 1379,78.
4. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
6. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
7. Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.

8. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
9. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec.
10. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
11. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
12. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
13. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
14. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
15. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
16. La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
17. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
18. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.
19. La presa di aspirazione della pompa di svuotamento della vasca di prima pioggia, dovrà essere posizionata a una distanza dal fondo della vasca tale da consentire l'accumulo sul fondo della vasca stessa di una quantità di fango pari a 0.76 mc ;
20. L'impianto dovrà essere dotato di un sistema di parzializzazione della portata della pompa all'interno della vasca di prima pioggia, qualora le caratteristiche della pompa stessa non permettano di garantire la portata di scarico imposta.
21. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema acustico/visivo che segnali il riempimento della vasca di stoccaggio degli oli.
22. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;

23. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica DIN 1999 parte 2, par.5 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di disoleazione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
24. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alla vasca di prima pioggia e dell'impianto di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto Pubblico autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta. La ditta prima dell'attivazione dello scarico dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotati tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
25. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelievamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.
26. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
27. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
28. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
29. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;
30. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;
31. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006 , pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

ALLEGATO: copia dello schema di rete fognaria di cui all'atto del comune di Forlì n° 393 del 20.12.2012

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.